



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre**, del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **18:00**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Ordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	Sindaco	X	
BRUNOD Dorina	Vice Sindaco	X	
GIROLA Luigi Francesco	Consigliere	X	
PILI Paolo	Consigliere	X	
GALLO Gilda	Consigliere	X	
BRUNOD Bruno	Consigliere	X	
RORE Carla	Consigliere	X	
GORRET Emile	Consigliere	X	
MUSCOLO Stefania	Consigliere		X
FRUTAZ Elsa	Consigliere	X	
OBERT Claudio	Consigliere	X	
PICCINI Antonella	Consigliere	X	
PERSONNETTAZ Monique	Consigliere	X	
DONAZZAN Riccardo	Consigliere	X	
BELLOLI Mario Roberto	Consigliere		X
DONDEYNAZ Guido	Consigliere		X
CASELLA Fiorella	Consigliere	X	
Totale		14	3

Giustificano l'assenza i consiglieri Belloli Mario Roberto, Dondeynaz Guido e Muscolo Stefania.

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**.

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ⇒ il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL) e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 23.11. 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- ⇒ la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- ⇒ il disegno di legge regionale n. 168/XVI “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali*”;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Considerato che la Legge di bilancio per l’anno 2025 è ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, che ha abolito dal 01.01.2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l’unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l’assorbimento della TASI nell’IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Evidenziato che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l’art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «*a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative*

alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

Atteso che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»;*

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della succitata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172 (*«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»*), con il quale sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Precisato che il succitato Decreto dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Richiamato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale – all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 – è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato Decreto 7 luglio 2023;

Dato atto che i Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 27.12.2023 con cui venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2024;

Ritenuto di confermare le aliquote già determinate per l'anno 2024 nonché, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

Dato pertanto atto che, in ottemperanza alla sopra citata normativa, il prospetto delle aliquote elaborato nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale in data 16.12.2024 viene allegato al presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2023;

Atteso che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 762, delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Dato atto che, allo stato, nelle more dell'avviato procedimento di revisione del provvedimento di individuazione dei valori delle aree fabbricabili da parte della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori medi di mercato delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale sono da individuarsi in quelli definiti con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2018 e s.m.i.;

Dato infine atto che le aliquote in argomento sono state esaminate e assentite da parte della competente Commissione consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti nella seduta del 14.11.2024, come da verbali agli atti;

Attesa la volontà di mantenere invariate rispetto al 2024 le aliquote IMU, al fine di non incrementare il carico fiscale per i contribuenti;

Prende la parola l'Assessore al bilancio Elsa Frutaz che illustra all'Assemblea il provvedimento in trattazione, dando evidenza della determinazione dell'Amministrazione di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, in conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2024, con efficacia dal 01.01.2025, come elaborate nel "Prospetto aliquote IMU" allegato alla deliberazione;

A seguito di sospensione dei lavori dell'Assemblea su richiesta dei gruppi 2 e 3, il Presidente invita i consiglieri ad esprimere – ai sensi dell'art. 88 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale – le eventuali dichiarazioni di voto relativamente al punto n.2 iscritto all'ordine del giorno in approvazione;

Il consigliere Émile Gorret dà lettura della dichiarazione congiunta di voto contrario dei gruppi consiliari n. 2 e 3 come di seguito testualmente riportata:

«Notiamo che le aliquote relative all'IMU sono sempre le stesse che si ripetono negli anni nonostante abbiate speso ingenti somme di denaro pubblico per consulenze, supporto tecnico da parte di professionisti riguardo la revisione dei terreni edificabili ecc....(nonostante la presenza di una commissione territorio, ambiente composta da tecnici di Châtillon).

Per questo motivo il nostro voto sarà contrario e ci riserveremo la facoltà di ulteriori approfondimenti nelle commissioni competenti e in Consiglio»;

Replica l'Assessore al bilancio Frutaz che il presente provvedimento è relativo all'approvazione delle aliquote dell'imposta e non alla determinazione di valori di riferimento per le basi imponibili;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2023;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, comma 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 40 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 9

Contrari: 5 (consiglieri del gruppo n. 2 Casella Fiorella, Donazzan Riccardo e Personnettaz Monique e consiglieri del gruppo n. 3 Gallo Gilda e Gorret Émile)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, in conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2024, con efficacia dal 01.01.2025, come riportate nel "Prospetto aliquote IMU", approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024 e reso disponibile nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale, allegato (All. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, c. 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019	Esenti 4,0 per mille (detrazione euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune e sul territorio nazionale (a condizione che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato)	7,6 per mille (con riduzione del 50 per cento della base imponibile)
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati gruppo Cat. A – B – C	7,6 per mille
Immobili produttivi Cat. D	7,6 per mille
Immobili Cat. D3	7,6 per mille
Fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 1, c. 751, L. 160/2019)	Esenti <i>(ai sensi dell'art. 1, c. 751, della Legge n. 160/2019 dal 01.01.2022)</i>
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, c. 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1, c. 752, Legge n. 160/2019)	Esenti
Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021	Riduzione del 25% dell'aliquota

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

3. di dare atto che, nelle more dell'avviato procedimento di revisione del provvedimento di individuazione dei valori delle aree fabbricabili da parte della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori medi di mercato delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale sono da individuarsi in quelli definiti con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2018 e s.m.i.;

4. di dare atto che i termini ordinari per il versamento dell'IMU per l'anno 2025 sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2025
Saldo	16 dicembre 2025
Unica soluzione	16 giugno 2025

5. di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 01.01.2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 come previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 27/12/2024 al 11/01/2025 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 27/12/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 27/12/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 27/12/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa Sara Chapellu

.